

*Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al  
Tribunale dell'Unione Europea*

*Caso T-343/13*

*Lussemburgo, 24 Marzo 2015*

*Signori Giudici del Tribunale,*

Nelle conclusioni di questa mattina, il Garante europeo per la protezione dei dati evidenzia le principali ragioni per cui **ritiene inapplicabili le basi giuridiche invocate dal Parlamento** per giustificare il trattamento dei dati relativi allo stato di salute del ricorrente e di un suo familiare contenuti nella petizione presentata dal ricorrente. Il Garante rileva inoltre la **mancanza di necessità e proporzionalità** del trattamento dei dati personali in questione e conclude affermandone la **illiceità**.

Il Garante a tal fine evidenzia **4 punti**, che saranno di seguito sviluppati:

- *Primo*, la pubblicazione dei dati sensibili, in particolare relativi alla salute del ricorrente e alla diagnosi psichiatrica del figlio, **non è imposta al Parlamento come obbligo legale**;
- *Secondo*, il Parlamento **non ha avuto il consenso esplicito** del ricorrente, e tantomeno di suo figlio, alla pubblicazione su internet dei dati sensibili;
- *Terzo*, i dati relativi alla salute del ricorrente e di suo figlio **non sono stati resi manifestamente pubblici dal ricorrente e da suo figlio**.
- *Quarto*, la pubblicazione dei suddetti dati riguardanti lo stato di salute **non era necessaria né proporzionale** allo scopo del trattamento della petizione.

- Come **prima base giuridica**, il Parlamento sostiene che la pubblicazione della *intera* petizione è obbligatoria, e ciò in quanto il Parlamento è soggetto al generale obbligo di trasparenza previsto dal Regolamento del Parlamento ed il ricorrente non ha chiesto il trattamento anonimo o confidenziale della petizione ai sensi del Regolamento del Parlamento. Il Parlamento invoca l'applicabilità dell'Articolo 5, lettera b), del Regolamento 45/2001 (di seguito, "il Regolamento").

Il Garante, come esposto nelle risposte scritte a questa Corte, ritiene questa base giuridica **inapplicabile nel caso in esame**.

Il Regolamento del Parlamento conferisce soltanto una generale 'facoltà' di pubblicare dati personali nel contesto delle petizioni. Il requisito della *assenza di discrezionalità* nel trattamento dei dati personali - evidenziato dal Garante nelle risposte scritte - non è rinvenibile nel presente caso. Il Parlamento ha sì l'obbligo di essere il più possibile trasparente nella trattazione delle petizioni, ma **non ha l'obbligo** di pubblicare su internet **dati personali** e addirittura dati riguardanti lo stato di salute. Perciò, la pubblicazione dei dati sullo stato di salute in questione non risponde ad un obbligo legale di trattare dati personali previsto dall'Articolo 5, lettera b), del Regolamento.

Anzi, in *V. contro il Parlamento*, il Tribunale della Funzione Pubblica ha ricordato che: "In base alla giurisprudenza della Corte, il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Esso comporta in particolare **il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute**".

Il Garante condivide l'osservazione fatta dal Parlamento al punto 10 delle osservazioni sulla memoria di intervento del Garante: il diritto di petizione è **un diritto fondamentale**. Tuttavia, *non vediamo come* la circostanza segnalata dal Parlamento - il fatto che 'spesso' le persone 'cercano la pubblicità' presentando

una petizione - *giustifichi l'applicabilità* dell'Articolo 5, lettera b), del Regolamento.

Il Garante perciò conclude che il trattamento dei dati relativi allo stato di salute in questione non è giustificato da un obbligo giuridico imposto al Parlamento.

Vi è di più: anche nell'ambito della “regola generale di trasparenza” invocata dal Parlamento, sono *in concorrenza e pienamente applicabili* le norme e i principi di cui al Regolamento 45/2001.

Inoltre, si rileva che il trattamento di dati relativi alla salute è **in principio vietato**, come riconosciuto dall'Articolo 10, comma 1, del Regolamento. Pertanto, questi dati possono essere trattati **solo in via di eccezione**. A tal fine, il trattamento richiede il soddisfacimento di almeno uno dei presupposti di legittimità di cui all'Articolo 10, comma 2, del Regolamento. Questi ‘presupposti’, rappresentando delle **eccezioni**, devono essere interpretati e applicati in modo **restrittivo**.

- Come **seconda base giuridica**, il Parlamento sostiene che il ricorrente ha dato il suo **consenso** al trattamento dei dati personali in questione, e che tale trattamento è pertanto lecito in virtù dell'Articolo 10, comma 2, lettera a), e dell'Articolo 5, lettera d), del Regolamento.

In proposito, il Garante rileva la necessità di un **esplicito, specifico, e puntuale** collegamento tra la manifestazione di volontà dell'interessato e l'operazione di trattamento di taluni dati sensibili, che risulta pertanto **prevedibile** per l'interessato.

Il consenso - come definito all'Articolo 2, lettera h), del Regolamento - deve consistere in una “manifestazione di volontà” **libera, specifica e informata** con la quale l'interessato ‘**decide circa la cessione e l'uso** dei propri dati personali’, così mantenendo **il controllo** sull'uso degli stessi.

Specialmente per quanto riguarda i dati sulla salute, l'informazione fornita all'interessato deve assolutamente essere *precisa in merito alle 'voci' previste all'Articolo 11 del Regolamento*: tra cui, destinatari dei dati; limiti di tempo per la conservazione dei dati. **Solo allora** il consenso dell'interessato può essere considerato un consenso informato.

Nel nostro caso, **il ricorrente non è stato informato con chiarezza, in modo puntuale**, del fatto che ai fini del trattamento della petizione i dati relativi alla salute, suoi e di suo figlio, contenuti nella petizione, sarebbero stati pubblicati sul sito web del Parlamento *e indicizzati da motori di ricerca esterni online*.

La **sorpresa** del ricorrente (e della Sua coniuge) nel rinvenire accidentalmente online i dati sulla malattia da cui è affetto e sulla malattia del figlio contenuti nella petizione costituisce prova ulteriore della mancanza di informazioni e della assenza del consenso esplicito del ricorrente in merito al trattamento dei dati personali in questione.

I riferimenti fatti dal Parlamento nelle sue osservazioni sulla memoria del Garante ad una "certa esperienza di vita", in base alla quale il ricorrente "poteva dedurre" che "taluni dati riguardanti la sua petizione sarebbero stati distribuiti su internet", nonché al fatto che la petizione "implica per sua natura la pubblicità", sono prova ulteriore della **mancanza di chiarezza e puntualità** delle informazioni rese dal Parlamento. Il Parlamento fa riferimento a **parametri astratti che non possono far presumere il consenso esplicito dell'interessato** al trattamento in questione. Il riferimento alla 'pubblicità', senza altra specificazione, non tiene poi conto della rilevanza, nella moderna società dell'informazione, di **diversi livelli di pubblicità** ('off-line', intranet, internet). Ciò è tanto più grave poiché si tratta di dati riguardanti lo stato di salute, anche psichico.

Per queste ragioni, il Garante conferma che in questo caso il trattamento di dati personali da parte del Parlamento non può fare riferimento, come requisito di liceità, al consenso dell'interessato.

Vi è di più: qualora si ritenga che l'interessato, *per presentare la petizione*, **debba conformarsi** al 'regime di pubblicità' della petizione previsto dal Regolamento del Parlamento, **ebbene tale consenso**, anche qualora fosse 'informato' ed espresso in modo esplicito, non sarebbe '**libero**' e sarebbe perciò '**invalido**'.

- Come **terza base giuridica**, il Parlamento sostiene di essere legittimato al trattamento dei dati sensibili in questione ai sensi dell'Articolo 10, comma 2, lettera d), del Regolamento, in quanto "il trattamento riguarda **dati resi manifestamente pubblici dall'interessato**".

Il Garante ritiene che la norma invocata non sia applicabile nel presente caso. Infatti, è stato con ogni evidenza **il Parlamento** a diffondere i dati personali, inclusi quelli sullo stato di salute, pubblicandoli su internet; **non il ricorrente**, e tantomeno suo figlio. Entrambi non erano consapevoli del fatto che i propri dati sensibili sarebbero stati diffusi e, tra l'altro, così *ampiamente* diffusi.

L'argomento addotto dal Parlamento è pertanto privo di pregio.

**Faccio ora un breve riferimento alla necessità e proporzionalità della pubblicazione dei dati personali:**

Il Garante, nella sua memoria di intervento, ha riconosciuto, come possibile presupposto di legittimità del trattamento dei dati personali *non sensibili*, l'Articolo 5, lettera a), del Regolamento, riguardante trattamenti effettuati "per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico". Anche in questo caso, così come nell'ipotesi di applicabilità delle altre basi giuridiche previste dal Regolamento, il responsabile del trattamento **deve comunque valutare la necessità del trattamento rispetto alla sua finalità**.

La pubblicazione di *certi* dati personali può essere necessaria per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico. Tuttavia, è chiaro che nel caso di specie la

pubblicazione dei dati *sullo stato di salute, anche psichico*, **non era necessaria** per la finalità del trattamento.

In senso analogo, la pubblicazione di questi dati *su sito internet - indicizzabile da motori di ricerca esterni* - era **eccedente** rispetto alla finalità di trasparenza perseguita dal Parlamento.

Questo ha comportato la **violazione del principio di ‘qualità dei dati’**, di cui in particolare all’Articolo 4, comma 1, lettera c), del Regolamento.

Per queste ragioni, il Garante rileva che la pubblicazione da parte del Parlamento dei dati relativi alla salute del ricorrente e di un membro della Sua famiglia sul proprio sito web, indicizzabile da motori di ricerca esterni, **non soddisfa i requisiti di necessità e proporzionalità** previsti dal Regolamento.

**Tutto ciò considerato, il Garante conclude:**

- vista **l’inapplicabilità dell’Articolo 5, lettera b)**, del Regolamento; visto che **comunque lo stesso Articolo 5, lettera b) non può costituire un valido presupposto per la legittimità del trattamento dei dati relativi alla salute del ricorrente e di suo figlio**, e considerato che il Parlamento **non ha assicurato in modo ‘proattivo’ la concorrente e piena applicazione delle norme del Regolamento del Parlamento e di quelle del Regolamento 45/2001;**

- vista **la mancanza delle condizioni per l’applicabilità dell’Articolo 10, comma 2, lettera a), e dell’Articolo 5, lettera d)**, del Regolamento;

- vista **l’inapplicabilità dell’Articolo 10, comma 2, lettera d)**, del Regolamento; **nonché degli altri casi di cui allo stesso comma dell’Articolo 10;**

il Garante rileva la **illiceità** del trattamento dei dati relativi alla salute del ricorrente e del suo familiare.

**Il Parlamento non avrebbe dovuto pubblicare tali dati personali.**

Ringrazio per l'attenzione.

Mario Guglielmetti

Agente

Garante europeo per la protezione dei dati